

Ordinanza della Corte di cassazione del 30 gennaio 2009

PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE COMPETENTE- DOMANDE DI INGIUNZIONE PROPOSTE DA AVVOCATI O NOTAI CONTRO I PROPRI CLIENTI.

Norme impugnate: Art. 637, comma 3, del codice di procedura civile.

Parametri costituzionali: Art. 3. Cost.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 gennaio 2009, in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che gli avvocati possono proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore nel luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento di proposizione della domanda.

A giudizio del remittente la disposizione censurata, in alternativa alla previsione di cui al comma 1, che prevede per l'ingiunzione la competenza del giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria, determinerebbe una disparità di trattamento in favore degli avvocati rispetto ad altre categorie di professionisti, per le quali non è previsto il privilegio di scelta di un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.